

Statuti 2023

Stato al 17° giugno 2023

Contenuto

I. Generalità e scopo	4
II. Linea direttiva	4
III. Organi	4
La Sezione	5
L'Assemblea dei delegati	6
Il Comitato centrale	8
L'Ufficio amministrativo	9
La Commissione d'esame della gestione	9
L'Ufficio di revisione	9
IV. Partecipazione in qualità di membro	10
IV. Diritti e doveri dei membri	10
V. Finanze	11
VI. Fondazione di assistenza sociale e di formazione professionale	11
VII. Modifica degli statuti	12
IX. Scioglimento	12
X. Disposizioni finali	12

I. Generalità e scopo

Art. 1

¹ Quadri dell'edilizia Svizzera è un'organizzazione di lavoratori suddivisa in sezioni e membri singoli. Essa sostituisce giuridicamente la Federazione svizzera dei capomastri, fondata nel 1911. Quadri dell'edilizia Svizzera è un'associazione ai sensi dell'art. 60ss. del CC ed è iscritta nel Registro di Commercio. Sede dei Quadri dell'edilizia Svizzera è il domicilio dell'Ufficio amministrativo.

² Quadri dell'edilizia Svizzera è politicamente neutra e aconfessionale.

³ Gli statuti sono vincolanti per tutti i membri dei Quadri dell'edilizia Svizzera.

Art. 2

Quadri dell'edilizia Svizzera ha lo scopo di tutelare gli interessi professionali, economici e giuridici dei suoi membri, in particolare tramite:

- a. promozione della formazione e del perfezionamento professionale e specifico dei quadri
- b. collaborazione nella formazione degli apprendisti e in occasione di esami professionali di livello superiore
- c. stipulazione di contratti collettivi di lavoro con organizzazioni padronali
- d. trattative in materia salariale con organizzazioni padronali
- e. collaborazione con altre organizzazioni di lavoratori aventi gli stessi fini
- f. presa di posizione su questioni professionali e progetti di legge le cui interpretazioni e applicazioni sono in rapporto con gli scopi dei Quadri dell'edilizia Svizzera
- g. consulenza e assistenza legale secondo le disposizioni del Regolamento sulla protezione giuridica
- h. gestione di una Fondazione di assistenza sociale e di formazione professionale
- i. gestione di un fondo di formazione e previdenza
- j. pubblicazione di una rivista dell'associazione
- k. cura dello spirito di cameratismo
- l. adesione ad associazioni e organizzazioni che rafforzano le richieste dei membri e gli scopi dei Quadri dell'edilizia Svizzera.

II. Linea direttiva

Art. 3

Con la sua linea direttiva, Quadri dell'edilizia Svizzera espone scopi e compiti, i principi della sua attività e la sua offerta di prestazioni di servizio. Essa è la base ideale delle attività dei Quadri dell'edilizia Svizzera e funge da guida a statuti, concetti e strumenti di gestione.

III. Organi

Art. 4

Gli organi dei Quadri dell'edilizia Svizzera sono:

- a. la Sezione
- b. l'Assemblea dei delegati
- c. il Comitato centrale

- d. l'Ufficio amministrativo
- e. la Commissione d'esame della gestione
- f. l'Ufficio di revisione.

La Sezione

Art. 5

I membri si raggruppano secondo il luogo, la regione o il ramo professionale, formando così una sezione.

Art. 6

Competente per la fondazione, lo scioglimento e il raggruppamento di sezioni è il Comitato centrale.

Art. 7

Alla Sezione spettano i seguenti compiti:

- a. tutela degli interessi dei propri membri
- b. organizzazione e svolgimento di convegni professionali e specifici dei quadri e di corsi di perfezionamento
- c. svolgimento di un'Assemblea generale
- d. cura dei contatti e collaborazione con autorità, scuole, aziende e organizzazioni del settore dell'edilizia regionali
- e. informazione dei membri a intervalli regolari.

Art. 8

Gli organi della Sezione sono:

1. l'Assemblea generale
2. il Comitato della sezione
3. i Revisori dei conti.

1. L'Assemblea generale

L'Assemblea generale è la massima istanza della Sezione e deve svolgersi una volta all'anno prima del 31 marzo. All'Assemblea generale ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. approvazione
 - del verbale dell'ultima assemblea generale
 - del consuntivo
 - del preventivo
- b. elezione o revoca
 - del Presidente e degli altri membri del Comitato
 - dei delegati (Assemblea dei delegati dei Quadri dell'edilizia Svizzera)
 - dei revisori dei conti
- c. decisione in merito a mozioni dei soci o dei membri del Comitato

L'Assemblea generale straordinaria viene convocata su decisione del Comitato o su richiesta di un quinto dei membri della Sezione.

2. Il Comitato

È composto come minimo dal presidente e da altri membri di comitato. Essi decidono in modo indipendente i loro ruoli all'interno del Comitato.

Il Comitato ha la competenza di deliberare se è presente la maggioranza dei membri.

3. I revisori dei conti

Verificano il consuntivo e inoltrano all'Assemblea generale un rapporto sulla loro attività.

Art. 9

Scioglimento e fusione

¹ La decisione di scioglimento di una Sezione richiede il voto di almeno due terzi dei votanti.

² I membri continuano ad appartenere ai Quadri dell'edilizia Svizzera e aderiscono, se possibile, a un'altra sezione.

³ L'eventuale patrimonio della Sezione disciolta spetta alla cassa centrale e viene utilizzato per la fondazione di nuove sezioni.

⁴ La Sezione può fondersi con un'altra Sezione dei Quadri dell'edilizia Svizzera. È necessaria la maggioranza dei votanti. L'eventuale patrimonio della Sezione viene conglobato.

L'Assemblea dei delegati

Art. 10

¹ L'Assemblea ordinaria dei delegati è l'organo supremo dei Quadri dell'edilizia Svizzera.

² L'organizzazione dell'Assemblea dei delegati è di competenza del Comitato centrale.

³ L'Assemblea ordinaria dei delegati ha luogo ogni anno.

⁴ Su deliberazione del Comitato centrale o su richiesta di almeno un quinto dei membri o un quinto delle Sezioni viene convocata un'Assemblea straordinaria dei delegati.

⁵ La convocazione dell'Assemblea dei delegati con la lista delle trattande e il testo delle proposte viene resa nota alle Sezioni, ai delegati e agli organi dell'associazione per iscritto (lettera/elettronicamente) almeno quattro settimane prima dell'Assemblea.

Art. 11

Le delibere relative agli affari dell'Assemblea dei delegati possono essere approvate per via circolare (tramite lettera, e-mail o piattaforma di voto elettronica).

Il Consiglio di amministrazione decide, con l'invito, in quale forma si svolgerà l'Assemblea.

È equivalente all'organizzazione fisica dell'Assemblea, vale a dire che le norme statutarie si applicano anche all'approvazione delle delibere tramite lettera circolare: Artt. 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

Il resto dell'Assemblea generale (Comitato centrale, cioè almeno il Presidente o il Vicepresidente centrale e la persona responsabile delle finanze, un rappresentante della CDG e un rappresentante della Sede Centrale per la redazione del verbale [cfr. Statuto, art. 13, comma 2], deve in ogni caso svolgersi fisicamente.

Art. 12

Hanno diritto di voto i delegati eletti dalle sezioni e i rappresentanti dei membri singoli. Sezioni fino a 150 membri hanno diritto a due delegati, da 151 membri a tre delegati e da 301 membri a quattro delegati.

Art. 13

¹ L'Assemblea dei delegati viene diretta dal Presidente centrale, in caso d'impedimento da un vicepresidente.

² L'Ufficio amministrativo provvede alla stesura del verbale.

Art. 14

All'Assemblea dei delegati spetta di trattare i seguenti oggetti:

- a. approvazione
 - del verbale dell'ultima Assemblea dei delegati
 - del rendiconto dell'anno precedente sull'attività dei Quadri dell'edilizia Svizzera
 - del consuntivo dell'anno precedente
 - del preventivo dell'anno successivo
 - del programma d'attività per l'anno successivo
- b. elezione e revoca
 - del Presidente centrale
 - del vicepresidente
 - degli altri membri del Comitato centrale
 - dei membri della Commissione d'esame della gestione
 - dell'Ufficio di revisione
 - dei membri del Consiglio di fondazione della Fondazione di assistenza sociale e di formazione professionale, ad eccezione del rappresentante del Comitato centrale
- c. delibera riguardo all'adesione o alla disdetta a/da altre associazioni o organizzazioni
- d. modifica degli statuti;
- e. modifica della linea direttiva;
- f. delibera sulle quote sociali annue;
- g. delibera sulle quote sociali annue integrali e ridotte;
- h. delibera sull'ammontare di competenza del Comitato centrale;
- i. delibera sulle mozioni del Comitato centrale e delle Sezioni;

Art. 15

¹ Le Sezioni possono inoltrare per iscritto mozioni e proposte di elezione al più tardi entro due mesi prima dell'Assemblea.

² Nell'ambito delle trattande dell'Assemblea dei delegati, i delegati e il Comitato centrale possono presentare domanda scritta di modifica o di rigetto delle mozioni, ma è però necessaria una decisione dei delegati per l'entrata in materia. Nell'Assemblea stessa non possono essere aggiunte delle trattande nuove sulla lista delle trattande.

Art. 16

¹ Nel caso di votazioni decide la maggioranza dei votanti presenti.

² Nel caso di elezioni, per il primo scrutinio decide la maggioranza assoluta, per il secondo turno la maggioranza relativa dei votanti.

³ Il presidente dell'assemblea vota solo nel caso di parità di voti.

⁴ Votazioni ed elezioni si svolgono di regola per alzata di mano. Su richiesta di un quinto dei delegati si svolgono a scrutinio segreto.

Art. 17

Le decisioni dell'Assemblea dei delegati entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Restano riservate delibere speciali dell'Assemblea dei delegati riguardo all'entrata in vigore.

Il Comitato centrale

Art. 18

¹ Il Comitato centrale è composto da nove membri al massimo, compresi il Presidente centrale e i vicepresidenti.

² La durata della carica del Comitato centrale è di 3 anni. Gli eletti possono rivestire la stessa carica ininterrottamente per quattro periodi interi. Un eventuale periodo di carica prima della nomina ufficiale non viene calcolato.

³ In caso di dimissioni prima della scadenza del mandato, la successiva Assemblea dei delegati eleggerà un successore per il periodo restante.

⁴ Le dimissioni devono essere presentate per iscritto entro il 31 dicembre che precede la successiva Assemblea dei delegati al Comitato centrale che, a giro di posta, le renderà note alle Regioni interessate

Art. 19

¹ Il Comitato centrale è responsabile della gestione globale dei Quadri dell'edilizia Svizzera.

² Esso dispone a tale scopo delle competenze che non sono trasferite all'Assemblea dei delegati.

³ In particolare è responsabile per:

a. fondazione, scioglimento e fusione di sezioni

b. convocazione dell'Assemblea dei delegati, preparazione o esame preliminare delle mozioni, messa in vigore delle decisioni prese dall'Assemblea dei delegati

c. promulgazione di regolamenti riguardanti:

- i compiti del Presidente centrale e dei vicepresidenti

- la tutela giuridica

- gli indennizzi

- i contributi

- altri importanti compiti politici dell'associazione

d. comunicati stampa e informativi

e. approvazione di contratti e convenzioni con autorità, istituzioni e altre organizzazioni

f. deliberazione in materia di spese straordinarie nell'ambito dell'importo di sua competenza

g. fissazione della quota amministrativa annua dei membri singoli

h. fissazione delle condizioni di ammissione per membri passivi

i. elezione o revoca

- di commissioni e incaricati
- dell'amministratore dell'Ufficio amministrativo
- j. approvazione del capitolato d'onori dell'amministratore
- k. nuove leve dell'associazione.

Art. 20

- ¹ Il Comitato centrale si riunisce ogni qual volta la gestione globale dell'associazione lo richiama, ma almeno sei volte all'anno.
- ² Tre membri del Comitato centrale possono esigere per iscritto la convocazione di una seduta che dovrà aver luogo entro un mese.

Art. 21

- ¹ Il Comitato centrale ha la facoltà di deliberare se è presente la maggioranza dei membri.
- ² La deliberazione su di una mozione presentata è ammessa con votazione scritta se non c'è nessun membro che si oppone a questo procedimento.
- ³ Deliberazioni e elezioni richiedono la maggioranza di voti dei membri presenti. Il presidente vota soltanto in caso di parità dei voti.
- ⁴ Il Presidente centrale, in caso di suo impedimento uno dei due vicepresidenti, dirige le sedute del Comitato centrale. Il verbale viene steso dall'Ufficio amministrativo.

L'Ufficio amministrativo

Art. 22

- ¹ L'Ufficio amministrativo provvede all'amministrazione dei Quadri dell'edilizia Svizzera.
- ² Su incarico del Comitato centrale, l'amministratore provvede alla tutela degli interessi dei Quadri dell'edilizia Svizzera e alla direzione dell'Ufficio amministrativo. Le sue competenze vengono definite dal Comitato centrale in un capitolato d'onori.
- ³ L'organizzazione dell'Ufficio amministrativo viene regolata con un ordinamento di servizio.

La Commissione d'esame della gestione

Art. 23

- ¹ La Commissione d'esame della gestione è composta da cinque membri.
- ² La durata della carica è di 3 anni. Gli eletti possono rivestire la stessa carica a turno ininterrotto per quattro interi periodi di carica.
- ³ Nel caso di dimissioni di un membro, l'Assemblea dei delegati elegge un successore.
- ⁴ La commissione nomina presidente e protocollista tra i suoi componenti.

Art. 24

La Commissione esamina:

- a. la conformità delle deliberazioni del Comitato centrale e dell'Assemblea dei delegati rispetto agli statuti
- b. la conformità delle attività dell'Ufficio amministrativo con le deliberazioni del Comitato centrale e dell'Assemblea dei delegati.

Art. 25

- ¹ Su invito del suo presidente, la Commissione si riunisce almeno due volte all'anno.

² Nell'ambito della sua attività, la Commissione può prendere visione di tutti gli atti.

³ Sulla sua attività la Commissione presenta rendiconto e mozione all'Assemblea dei delegati e, caso per caso, al Comitato centrale.

L'Ufficio di revisione

Art. 26

L'Assemblea dei delegati nomina un Ufficio di revisione che esamina tutti i conti di Quadri dell'edilizia Svizzera e delle fondazioni che essa gestisce

IV. Partecipazione in qualità di membro

Art. 27

¹ Come membri attivi dei Quadri dell'edilizia Svizzera sono ammesse persone appartenenti ai quadri e collaboratori con funzione dirigente nel settore della costruzione, in particolare:

- a. i quadri delle imprese del settore principale della costruzione e dell'industria della lavorazione del legno
- b. i quadri degli uffici di architettura, d'ingegneria e di pianificazione
- c. gli insegnanti di scuole professionali del settore edilizio
- d. i licenziandi di scuole di formazione dei quadri dell'edilizia
- e. i quadri di aziende del commercio e della produzione di materiali da costruzione
- f. i quadri di amministrazioni e di aziende industriali.

² Come membri passivi dei Quadri dell'edilizia Svizzera sono ammessi scuole, istituzioni e imprese. L'ammissione di questi membri passivi è limitata all'associazione nel suo complesso.

Art. 28

¹ L'ammissione di nuovi membri attivi avviene dopo l'inoltro della loro domanda alla Sezione competente, o all'Ufficio amministrativo.

² L'ammissione in qualità di membro singolo è possibile. L'assistenza amministrativa dei membri singoli e dei membri passivi è curata dall'Ufficio amministrativo.

Art. 29

a. Dimissioni.

Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto con sei mesi di preavviso. L'inoltro delle dimissioni è possibile entro il 30 giugno per il 31 dicembre.

Le dimissioni vanno inoltrate al Comitato della sezione oppure, per membri singoli e membri passivi, all'Ufficio amministrativo.

b. Esclusione.

Il membro di una Sezione può essere escluso su decisione del Comitato di sezione, il membro singolo e il membro passivo su decisione del Comitato centrale

- in seguito a gravi trasgressioni nei confronti degli interessi dell'associazione o degli statuti;
- in seguito al mancato pagamento della quota sociale.

V. Diritti e doveri dei membri

Art. 30

¹ Ogni membro ha diritto di voto e di eleggibilità attiva e passiva nell'ambito di questi statuti.

² Ogni membro ha diritto alle prestazioni fissate negli statuti e nei regolamenti dei Quadri dell'edilizia Svizzera e delle sue istituzioni.

Art. 31

Membro passivo dei Quadri dell'edilizia Svizzera

¹ Il Comitato centrale regola tramite deliberazione le condizioni di ammissione come pure diritti e doveri dei membri passivi.

² I membri passivi sono esclusi dal diritto di voto e di elezione alle assemblee dei delegati.

Art. 32

Socio onorario dei Quadri dell'edilizia Svizzera

¹ Membri e terze persone che si sono particolarmente distinti in favore dei Quadri dell'edilizia Svizzera possono, su richiesta del Comitato centrale, essere nominati soci onorari dei Quadri dell'edilizia Svizzera.

² La nomina spetta all'Assemblea dei delegati.

³ I soci onorari dei Quadri dell'edilizia Svizzera vengono invitati ufficialmente a partecipare alle assemblee dei delegati.

Art. 33

Quote

Aderendo ai Quadri dell'edilizia Svizzera ogni membro si impegna a pagare puntualmente le quote annuali. Valgono il regolamento di adesione e il regolamento sui contributi.

VI. Finanze

Art. 34

Per gli impegni dei Quadri dell'edilizia Svizzera è garante esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

Art. 35

Il periodo d'esercizio corrisponde all'anno civile.

Art. 36

¹ Il Comitato centrale regola le competenze per lo sblocco delle singole posizioni del preventivo.

² I principi per la gestione sono fissati dal capitolato d'onori dell'amministratore.

³ Le eccedenze d'esercizio vengono attribuite al patrimonio dell'associazione. Una perdita viene coperta dal patrimonio.

VII. Fondazione di assistenza sociale e di formazione professionale

Art. 37

¹ Ai sensi dell'art. 80ss. del CC esiste la Fondazione di assistenza sociale e di formazione professionale.

² La tenuta dei conti per questa fondazione è separata dal rimanente conto d'esercizio.

³ L'amministrazione della fondazione avviene secondo l'atto costitutivo in vigore e il rispettivo Regolamento.

⁴ Il Consiglio di fondazione sarà composto da un massimo di 6 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente. Il mandato è di 2 anni. La rielezione è possibile. In caso di dimissioni prima della scadenza del mandato, l'Assemblea dei delegati successiva eleggerà un successore per il mandato rimanente. Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio di fondazione entro il 31 dicembre precedente la successiva Assemblea ordinaria dei delegati e saranno tempestivamente comunicate dal Consiglio alle Sezioni.

VIII. Modifica degli statuti

Art. 38

Per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza di due terzi dei votanti.

IX. Scioglimento

Art. 39

¹ Lo scioglimento dei Quadri dell'edilizia Svizzera può essere deciso solo da un'Assemblea dei delegati.

² La decisione deve essere presa da una maggioranza di due terzi di tutte le sezioni e di due terzi dei delegati.

³ L'ultima Assemblea dei delegati decide sull'impiego del patrimonio.

X. Disposizioni finali

Art. 40

¹ Gli statuti sono redatti nelle lingue ufficiali. Nel caso di difficoltà d'interpretazione fa stato il testo in lingua tedesca.

² Questi statuti entrano in vigore il 01.01.2023 e sostituiscono tutte le precedenti versioni.

Integrazioni apportate dall'assemblea dei delegati del 18 giugno 2022 in merito alla Fondazione per la previdenza e la formazione continua: Art. 14 b), 6. Lemma e Articolo 37, comma 4.



Marco Sonego
Presidente centrale e
Direttore generale



Martin Schönholzer
Consiglio di amministrazione

QUADRI DELL' EDILIZIA SVIZZERA

TEL 062 205 55 00
INFO@BAUKADER.CH
WWW.BAUKADER.CH

